

**REGOLAMENTO  
DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' E  
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2000 ed  
aggiornato con Deliberazione Consiliare n.4 del 26/02/2002*

Richiami :

- 1) Classificazione delle vie e località del territorio comunale per l'applicazione dell'Imposta di pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni (art.4 /2° del D.Lgs 507/93): riclassificazione di categoria speciale di n.25 vie.**  
*(Consiglio Comunale n.102 del 23/12/1998)*
- 2) - Piano Generale degli Impianti pubblicitari e Piano insegne  
- Regolamento degli impianti pubblicitari e delle insegne**  
*(Consiglio Comunale n.13 del 22/03/2002)*

# INDICE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 4 CATEGORIA DELLE LOCALITA' E MAGGIORAZIONE
- ART. 5 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI
- ART. 6 QUANTITA' DEGLI IMPIANTI
- ART. 7 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART. 8 SOGGETTO PASSIVO
- ART. 9 TARIFFE E MAGGIORAZIONI
- ART. 10 PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE
- ART. 11 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI
- ART. 12 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
- ART. 13 PUBBLICITA' VARIA
- ART. 14 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
- ART. 15 ESENZIONI DALL'IMPOSTA
- ART. 16 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE INSEGNE – AUTORIZZAZIONI
- ART. 17 ANTICIPATA RIMOZIONE
- ART. 18 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO
- ART. 19 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE E TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
- ART. 20 OBBLIGHI DEL TITOLARE
- ART. 21 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE
- ART. 22 VIGILANZA E CONTROLLO
- ART. 23 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI
- ART. 24 SPAZI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI O DI PROPRIETA' COMUNALE
- ART. 25 PUBBLICITA' FONICA
- ART. 26 DIVIETI E LIMITAZIONI
- ART. 27 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 28 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 29 RIDUZIONE DEL DIRITTO

ART. 30 ESENZIONI DAL DIRITTO

ART. 31 MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 32 RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

ART. 33 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

ART. 34 SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 35 DICHIARAZIONE

ART. 36 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

ART.36/bis RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 37 GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 38 FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. .39 ENTRATA IN VIGORE

ART. 40 ABROGAZIONI

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio del Comune di Belluno l'imposta comunale della pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
2. Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 507/93 sono abrogate le disposizioni del D.P.R. 639 del 26.10.1972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. citato.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959 n. 132 (norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti impianti e materiale rotabile di pertinenza delle ferrovie dello Stato) e nell'art. 10 della legge 05.12.1986 n. 856 (le scritte sui container indicanti il nome del proprietario o dell'utilizzatore non costituiscono oggetto per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al D.P.R. 639/72).

## **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

## **ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Belluno, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93 è da considerarsi appartenente alla classe 3° in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

## **ART. 4 CATEGORIA DELLE LOCALITÀ E MAGGIORAZIONE**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni limitatamente alle affissioni di carattere commerciale il Comune di Belluno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993, ha suddiviso il proprio territorio in due categorie: speciale e normale (cat. 1 e cat. 2).
2. Alle località appartenenti alla categoria speciale viene applicata una maggiorazione della tariffa nella misura del 150%.

**3. Il nuovo elenco di classificazione delle due categorie – speciale e normale – è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.102 del 23.12.1998.**

4. Le località comprese nella categoria speciale non superano il 35% del centro abitato, così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

5. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria normale.

<p align="center"><b>ART. 5 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI</b></p>
---

1. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura del suddetto piano, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

a) Il piano deve tener conto dell'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

b) Il piano deve tener conto della domanda di spazi pubblicitari attuale e potenziale, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.

c) La stesura del piano, dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 465), al regolamento di polizia municipale e traffico e prevedere anche le deroghe da applicare nell'ambito del centro abitato così come determinate dal codice della strada, dando le indicazioni tecniche in merito al posizionamento, alle dimensioni ed alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi e non.

e) Il piano sarà redatto a cura dei competenti uffici comunali di concerto con la sezione Tributi ed il Comando Polizia Municipale e sarà allegato al presente Regolamento di cui farà parte integrante.

2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) nel piano saranno stabiliti appropriati indici di affollamento degli impianti sul territorio. Il piano verrà adottato entro in anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

<p align="center"><b>ART. 6 QUANTITA' DEGLI IMPIANTI</b></p>
--

1. Considerato che l'installazione degli impianti pubblicitari è dal Piano Generale secondo i criteri determinati dal precedente art. 5, la ripartizione degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 507/93 e così determinata:

a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale nella misura complessiva del 15% dei fogli disponibili

b) per le affissioni di natura commerciale le rimanenti place di proprietà comunale nella misura complessiva dell'85%

c) per le affissioni dirette da parte dei privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio fino al 20% di fogli, oltre quelli previsti per il servizio comunale delle pubbliche affissioni.

2. Per la quantificazione numerica di tutte le altre fattispecie pubblicitarie si rimanda al Piano Generale degli impianti.

#### **ART. 7 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

(Art.5 del D.Lgs.507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 507/93.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico di intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

5. Ai fini dell'impostazione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

6. I messaggi diffusi di carattere ideologico da parte di individui o di gruppi sociali per la loro natura non sono soggetti ad alcuna imposta.

#### **ART. 8 SOGGETTO PASSIVO**

(Art.8 del D.Lgs.507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **ART. 9 TARIFFE E MAGGIORAZIONI**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e le previste maggiorazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe le maggiorazioni si intendono prorogate di anno in anno.

2. Le fattispecie pubblicitarie imponibili sono quelle stabilite dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del D. Lgs. n. 507/93, mentre le riduzioni e le esenzioni applicabili sono quelle previste rispettivamente dagli articoli 16 e 17 dello stesso decreto.

#### **ART. 10 PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE**

(Art.7 e 12 del D.Lgs.507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è compreso il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi **in esso contenuti**.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si dà luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

8. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella **prevista per le fattispecie di cui al precedente comma 7**.

9. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal c. 7.

10. Per la superficie di cui ai commi precedenti compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50% per quella di superficie e metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

11. Qualora la pubblicità ordinaria annuale e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata 100%

#### **ART. 11 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI**

(Art.13 del D.Lgs.507/93)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 10, comma 1 D. Lgs. 507/93 (**art. 10** c. 2 reg.); per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'**art. 10** c. 10 del presente regolamento.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, **o per conto terzi**, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

**5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni..**

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### **ART. 12 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI**

(Art14 del D.Lgs.507/93)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui, con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei



messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente Regolamento.

2. Per la pubblicità di cui al c. 1 durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi o dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata a presente Regolamento.

5. Qualora la pubblicità di cui al c. 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

### ART. 13 PUBBLICITA' VARIA

(Art.15 del D.Lgs.507/93)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri **mezzi** simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria (art. 10 reg.).

1/bis In ogni caso gli striscioni o altri **mezzi** simili **che attraversano strade e piazze** dovranno essere collocati all'altezza di mt. 5,10 da terra, come previsto dal nuovo codice della Strada (Art.23 del D. Lgs. 285/92).

1/ter La responsabilità di eventuali danni a persone e a cose resta a carico dei soggetti d'imposta.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalle tariffe di cui all'allegato B) del presente regolamento.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe di cui all'allegato B) del presente regolamento.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella di cui all'allegato B) del presente regolamento.

5. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista per le fattispecie di cui al precedente c. 2, in base alle tariffe dell'allegato "B".

## **ART. 14 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA**

(Art.16 del D.Lgs.507/93)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 2) La riduzione del 50% delle tariffe è concessa anche in presenza di sponsors o di pubblicità commerciale a condizione che la stessa sia delimitata all'interno del mezzo in una superficie fino a cmq. 300.

## **ART. 15 ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

(Art.17 del D.Lgs.507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui al precedente art. 12;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

**2.E' altresì esente ai sensi dell'Art.1 comma 128 della legge 23/12/2005 n.266 (Legge Finanziaria 2006), la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle Associazioni e dalle Società Sportive dilettantistiche costituite in Società di capitali senza fine di lucro, rivolta all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3000 posti.**

**3.In applicazione del comma 1/bis dell'Art.17 del D.Lgs.507/93 come modificato dall'Art.10 comma 1 lettera C della Legge 448/2001, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 mq l'imposta è dovuta per l'intera superficie.**

<p><b>Art.16 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE INSEGNE – AUTORIZZAZIONI</b></p>
---

**1.Il piano generale degli impianti e il relativo regolamento sono stati approvati dal Consiglio Comunale in data 22/03/2002 con Delibera n.13.**

**2.Il piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne e il relativo regolamento disciplinano le modalità e i termini per l'installazione di nuovi mezzi pubblicitari in genere nel territorio comunale e comprende le norme transitorie per l'adeguamento di quelli esistenti, nonché la distribuzione e collocazione degli impianti delle pubbliche affissioni, nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, dei limiti e divieti imposti da norme di carattere generale, delle disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione, nonché delle norme anche regolamentari previste nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.**

**3.L'effettuazione della pubblicità a carattere permanente richiedente l'installazione o collocazione su strade o aree pubbliche o su aree private esterne e visibili dall'area pubblica è soggetta alle disposizioni previste e all'iter autorizzatorio previsti dal regolamento degli impianti pubblicitari e delle insegne suddetto.**

**4.La pubblicità a carattere temporaneo tramite striscioni o altri mezzi simili, tramite teloni e stendardi esterni, palloni frenati, piramidi, cartelli e mezzi simili su aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico, è soggetta all'autorizzazione comunale rilasciata dal competente Settore Polizia Locale. La domanda necessaria anche nell'ipotesi di esenzione dall'imposta sulla pubblicità va redatta in carta legale, presentata all'Ufficio Protocollo del Comune**

e può riportare la documentazione grafica, deve contenere l'indicazione del messaggio pubblicitario, l'esatta superficie e ubicazione del mezzo, nonché il periodo di esposizione, oltre all'eventuale nulla osta dell'ente proprietario della strada (qualora trattasi di strada-statale-regionale-provinciale).

5. L'autorizzazione comunale è implicita nell'accettazione della dichiarazione di inizio pubblicità e nell'attestazione di avvenuto pagamento nei seguenti casi di:

-pubblicità temporanea effettuata tramite locandine, cartelli, standardi, o altra forma di pubblicità sulle vetrine o all'interno degli esercizi pubblici o comunque di luoghi aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi, ecc.);

-pubblicità temporanea nel perimetro all'interno delle stazioni di distribuzione di carburante o a ridosso di banchi di mercato o comunque di venditori ambulanti;

6. Le autorizzazioni sono sempre rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

7. Le suddette autorizzazioni sono sempre rilasciate tenendo indenne il Comune da qualsiasi azione, diretta o indiretta che dovesse essere avanzata da chiunque in relazione-conneSSIONE-dipendenza, sia diretta che indiretta della concessione, dell'autorizzazione, della pubblicità, degli impianti pubblicitari

#### **ART. 17 ANTICIPATA RIMOZIONE**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso, avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 34 e 35 del presente Regolamento.

#### **ART. 18 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, ad esclusione di quelle previste dal successivo art. 24 del presente Regolamento.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione delle stesse.

5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità possa continuare a stare esposta per il periodo stabilito.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

#### **ART. 19 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE E TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

1. La Giunta Comunale può deliberare un canone di concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari, su suolo pubblico destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione e destinati alla commercializzazione della stessa.

2. Per tutti i mezzi pubblicitari installati su beni appartenenti al demanio comunale è **dovuto il canone** occupazione per gli spazi ed aree pubbliche nei termini stabiliti dall'apposito Regolamento Comunale.

#### **ART. 20 OBBLIGHI DEL TITOLARE**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla motivazione nel caso di decadenza e revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
- e' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, del Codice della Strada di provvedere alla rimozione degli stessi entro le

ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato del manto stradale.

#### **ART. 21 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE**

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, con esclusione della pubblicità temporanea, dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione, nelle strade non comunali;
- e) data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno di essa riportati.

#### **ART. 22 VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi Enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato dalla vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. E' attribuita alla direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.

4. Ai fini di cui sopra il Comune è tenuto ad inviare, entro 30 giorni dalla loro adozione le delibere di approvazione del regolamento e delle tariffe.

#### **ART. 23 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI**

1. Il Comune di Belluno decide di destinare il 20%(per cento) pari a cinquecento fogli a spazi privati per le affissioni, oltre a quelli previsti per il pubblico servizio.

2. Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, eccetto le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici.
3. Gli spazi privati verranno assegnati con delibera di Giunta.
4. L'iter autorizzativo può concretizzarsi in due modi:
  - a) a seguito di istanza di ditta o società diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
  - b) a seguito di proposta della sezione tributi o del settore urbanistica, in virtù di riscontrare nuove esigenze ed in conformità alle linee generali del piano enunciate all'articolo 5 del presente Regolamento.
5. L'offerta non deve necessariamente tradursi in una quantificazione monetaria, invero potendo la stessa essere formata ad esempio da offerte di infrastrutture, fermo restando la corresponsione del canone deliberato dalla Giunta e della stipula della relativa convenzione.
6. In caso di più richieste pervenute da ditte o società la Giunta, verificate le proposte formulate ha facoltà di scegliere quella più conveniente in rapporto alle esigenze del Comune.
7. Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.
8. I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dalla Sezione Tributario.

<b>ART. 24 SPAZI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI O DI PROPRIETA' COMUNALE</b>
---

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici privati, previo consenso dei rispettivi proprietari ed entro il perimetro del centro abitato sui muri ove non siano di disturbo o possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili di cui ai commi precedenti che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

<b>ART. 25 PUBBLICITA' FONICA</b>
-----------------------------------

1. La pubblicità sonora è vietata. E' sempre consentito l'annuncio di manifestazioni culturali, sportive, politiche e sindacali limitatamente al giorno della manifestazione o iniziativa ed in quello precedente

#### **ART. 26 DIVIETI E LIMITAZIONI**

1. E' vietato, per ragioni di igiene e per motivi di decoro urbano, il lancio di volantini e l'apposizione di essi sulle automobili.

#### **ART. 27 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(art. 18 D. Lgs.507/93)

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio obbligatorio e di esclusiva competenza Comunale.

2. I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano a manifesti ed avvisi e fotografie di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune in appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio e contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, ove previsto, ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nella misura stabilita dal regolamento.

3. E' consentita l'affissione diretta da parte degli interessati in spazi di loro pertinenza, previo atto di concessione deliberato dalla Giunta Municipale.

4. Tutto il materiale di affissione deve essere preventivamente autorizzato mediante apposizione del timbro ad olio su ogni singolo mezzo a comprova dell'avvenuto pagamento.

5. Il predetto materiale, non esposto secondo le modalità di cui al comma suddetto, sarà considerato abusivo e come tale soggetto alle sanzioni stabilite dal successivo art. 35.

6. La superficie degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni del Comune di Belluno è conforme alla misura prevista dal D. Lgs. 507/93 (2542 fogli)

#### **ART. 28 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(art. 19 D. Lgs.507/93)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

**2.La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi prescritti dall'art.19 del D.Lgs.507/93 è quella stabilita dalle tariffe in vigore.**



3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento .
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'**art. 31** del Regolamento: per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

<b>ART. 29 RIDUZIONE DEL DIRITTO</b> (art. 19 D. Lgs.507/93)
---

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 31;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
- 2) Non è prevista la riduzione per i manifesti di cui ai precedenti punti b) c) d) del 1 comma, nel caso in cui gli stessi contengano pubblicità commerciale e/o sponsorizzazioni con superficie non delimitata o comunque superiore a cmq. 300.

<b>ART. 30 ESENZIONI DAL DIRITTO</b> (art. 21 D. Lgs.507/93)
---

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nel ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) si considerano esenti anche i manifesti che pur portando l'indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardino attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi, sia richiesta dal Comune.

<b>ART. 31 MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>
---

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di **Euro 25,83** per ciascuna commissione, tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato

d'oneri, nei casi di appalto del servizio, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

#### **ART.32 RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

**1. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, mediante i messi comunali o, in alternativa a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.**

**Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.**

**Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n.472 e successive modificazioni ed integrazioni.**

**2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del Responsabile del procedimento dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali promuovere un riesame, delle modalità-termine e organo giurisdizionale cui ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del tributo.**

**3. In relazione all'attività istruttoria e di accertamento tributario che l'ufficio comunale deve effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva dell'imposta o dei diritti di affissione, nonché delle sanzioni e interessi, viene stabilito il limite di Euro 10,00 (dieci) fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti. Il limite di cui al presente comma si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sull'importo tributario dovuto.**

**4. Nel caso in cui il Servizio è dato in concessione gli obblighi di cui al presente articolo sono di competenza del concessionario.**

#### **ART. 33 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI**

**1. Per l'omessa presentazione di cui all'articolo 35 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta con un minimo di euro 51,00.**

**2. Per la dichiarazione infedele o incompleta si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,65 a euro 258,23.**

**3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione.**

**4. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta o dei diritti si applica la sanzione pari al 30% del tributo non versato o tardivamente versato.**

**Ai sensi dell'art.45 comma 2 del vigente regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, nel caso in cui il ritardo non superi 5 gg. lavorativi, la sanzione prevista viene ridotta ad 1/3.**

**5. Sulle somme dovute per imposta e diritti si applicano gli interessi in misura annua pari al tasso di interesse legale maggiorato di n.2 punti percentuali, con maggiorazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.**

#### **ART. 34 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, attraverso gli organi di polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. L'entità della somma prevista dal precedente comma sarà determinata dal Sindaco, con propria ordinanza.

4. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del D. Lgs. 507/93.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati

possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 5.

#### **ART. 35 DICHIARAZIONE**

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 9 del Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei metri pubblicitari utilizzati. Il relativo modello deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro la fine del mese di maggio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio purché la pubblicità sia stata effettivamente rimossa entro il 31 dicembre dell'anno **precedente**.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui all'articolo 11 commi 7, 8, 9 e artt. 12 e 13 commi 1,2, e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### **ART. 36 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 11, commi 7 e 9, 12 e 13 commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

**2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale/inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto limite.**

**L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.**

3. Il Comune per particolari esigenze organizzative consentirà il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in due rate anticipate con scadenza 31 maggio e 30 novembre qualora l'importo complessivo da versare sia superiore ad Euro 1.549,38.

**5. La riscossione coattiva si effettua secondo le disposizioni del comma 6 dell'art.52 del D.Lgs n.446/1997 . In caso di riscossione coattiva dell'imposta di pubblicità e del diritto di affissioni il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**

**Si applica altresì l'art.2752 comma 4 del codice civile.**

6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella **del canone occupazione** spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di un canone di concessione.

#### **ART.36/bis RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso, ai sensi dell'art.1 comma 164 della Legge n. 296/2006, delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero, nel caso di contenzioso, dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione intendendosi come tale in quest'ultimo caso il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione

3. L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo comunale

4. In caso di richiesta di ulteriori informazioni-integrazioni all'istanza di rimborso da parte dell'ufficio competente, il termine di 180 gg. previsto dal precedente punto 3) è interrotto fino alla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta come risultante dal protocollo comunale.

5. Sulle somme rimborsabili spettano gli interessi in misura annua pari al tasso di interesse legale maggiorato di n. 2 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data del versamento, non computando l'eventuale periodo di interruzione di cui al precedente comma 4.

6. Non si procede al rimborso di importi relativi all'Imposta di Pubblicità permanente e temporanea anche pluriennale comprensiva di interessi, quando la somma da rimborsare risulta di importo complessivo fino ad Euro 10.00.

**7. Per i rimborsi relativi ai diritti sulle pubbliche affissioni si applicano le disposizioni previste dall'Art.22 commi 6 e 7 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni**

**8. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, qualora il contribuente risulti a credito per maggiori versamenti effettuati negli anni precedenti, in luogo della richiesta di rimborso, è ammessa la compensazione con le modalità previste e disciplinate dall'art. 14 del Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali.**

#### **ART. 37 GESTIONE DEL SERVIZIO**

**1. La gestione del servizio affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono effettuate in forma diretta dal Comune.**

**2. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio affissioni, l'accertamento e la riscossione, anche disgiuntamente, dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni secondo le vigenti disposizioni di legge e ai sensi dell'art.52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 15/12/1997, n.446.**

#### **ART. 38 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**1. In caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, il provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.**

**2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.**

**3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al c. 1 spettano al concessionario.**

#### **ART.39 ENTRATA IN VIGORE**

**1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e unitamente alla delibera comunale di approvazione verrà inviato, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, al Ministero delle Finanze in applicazione dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n.446/1997.**

#### **ART. 40 ABROGAZIONI**

1- A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme è abrogato il previgente "Regolamento del Comune per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

2.- Con l'entrata in vigore del D.lgs. 507/93 sono abrogate le disposizioni del D.P.R. 639 del 26.10.1972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni al D. Lgs. citato.